



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

**Fondata il 20 settembre 1920 - Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

CORTE FEDERALE DI APPELLO

La Corte Federale composta da:

Gianfranco Ceoletta, Presidente
Luca Malvezzi Campeggi, Giudice
Luca Sergio, Giudice

VISTO

'70

il reclamo/appello proposto dal tesserato GRASSO Giuseppe avverso la sentenza del Tribunale Federale del 9/10/2019 con la quale dichiarava inammissibile il ricorso;

PRESO ATTO

Che all'odierna udienza il ricorrente/appellante non si è presentato mentre è presente il Procuratore federale dott. Nicola Paglietti e che è altresì presente in qualità di delegato dal Presidente FSI Gianpietro Pagnoncelli il Segretario generale sig. Mauro Fiori, il Presidente dà la parola al Procuratore Federale il quale si richiama alle conclusioni già rassegnate il 09/10/2019 avanti al Tribunale Federale -che si devono intendere qui integralmente trascritte- ed insiste per il rigetto del reclamo siccome inammissibile e infondato, la FSI, tramite il proprio delegato, insiste per la conferma della sentenza di primo grado. La Corte dopo camera di consiglio ha emesso la decisione di rigettare il ricorso, come da dispositivo e provvede in data odierna a depositare la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato, in fatto.

Con ricorso del 27.08.2019, il tesserato Giuseppe GRASSO chiedeva al Tribunale Federale di imporre alla Federazione Scacchistica "di realizzare l'attuazione piena ed effettiva dell'art. 1 del Statuto Federale, disapplicando l'accesso ai tornei per fasce ELO più omogenee" e si pronunciava "sulla illegittimità della disciplina sul K40" in relazione all'art. 1 dello Statuto FSI e della FIDE, disapplicando "la norma sul territorio nazionale, anche "previo rinvio pregiudiziale all'organo di giustizia sportiva della FIDE" . La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 9 ottobre 2019, presenti il Procuratore Federale, Avv. Nicola PAGLIETTI, e la FSI rappresentata da Mauro FIORI.

Con sentenza del 9 ottobre 2019, il Tribunale Federale respingeva il ricorso perché inammissibile, essendo relativo a situazioni non giuridicamente protette dall'ordinamento federale ex art. 52 comma 2 RDG, e vista la natura normativa delle istanze del ricorrente, riguardanti temi di politica scacchistica e le scelte sottostanti riflesse nei regolamenti. Il reclamante ha impugnato la sentenza del Tribunale svolgendo le seguenti deduzioni:



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 - Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

- a) Ha errato il giudice di primo grado a ritenere inammissibile ex art. 52 co. 2 RGD il ricorso, giacché il detto regolamento consente di agire per la tutela non solo dei diritti (soggetti), ma anche e soprattutto per la tutela degli interessi cd. Legittimi, e si configura, pertanto, nel caso in esame, un'azione mista di annullamento/disapplicazione e di adempimento ai sensi degli art. 29, 31, 32 c.p.a. e art. 4 e 5 L. 2248/1985 All. E. Si tratta, quindi, di azioni che intervengono sulla discrezionalità amministrativa della Federazione Scacchistica Italia, per quanto concerne la mancata disciplina delle fasce ELO di partecipazione ai tornei.
- b) La questione delle modalità di partecipazione delle fasce ELO si pone in contrasto con l'art. 1 dello Statuto FSI, in violazione del principio di pari opportunità.
- c) Questione del K40. Ha errato il giudice di primo grado nell'affermare che l'attribuzione del punteggio ELO ai minorenni rientra nei margini di apprezzamento della FIDE e conseguentemente della FSI. Tale libertà di apprezzamento costituisce una situazione di interesse legittimo sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere in relazione alla disparità di trattamento espressamente tutelata dall'art.1 degli statuti FSI e FIDE.
- d) Erronea affermazione che l'attribuzione del punteggio ELO ai minorenni rientri nei margini di apprezzamento della FIDE e conseguentemente della FSI e difetti una discriminazione irragionevole.
- e) Errata affermazione della non possibilità di un rinvio pregiudiziale (senza indicarlo ed in conclusioni dubitando sulla sua esistenza).

Considerato in diritto.

La Corte rileva, innanzitutto, che certamente l'art. 52 co. 2 RGD consente la tutela degli interessi, oltre che dei diritti, ma, tali interessi devono presentare caratteri di concretezza ed attualità, che difettano nel caso di specie.

Il reclamante, invero, invoca esclusivamente una modifica normativa (norma sul K2 e sulle fasce) contestando le disposizioni in vigore e non contesta l'applicazione concreta di tale norma con riferimento al torneo cui ha preso parte ed alla variazione del suo punteggio come conseguenza di tale applicazione.

In altri termini non individua in concreto una esigenza tutelata quale avrebbe potuto derivare dalla contestazione sugli effetti o sulla applicazione della norma stessa ma solo in astratto e de jure condendo la necessità di una modifica di norma che deriva direttamente dalla FIDE, di cui la FSI fa parte.

Ne deriva l'inammissibilità, come correttamente valutato dal primo giudice, la cui motivazione sul punto appare pienamente condivisibile.

Vi è -peraltro- un ulteriore profilo di inammissibilità dovuto alla carenza di interesse del ricorrente, giacché l'attribuzione di un coefficiente superiore ai minorenni per un certo periodo (fino al raggiungimento di un titolo o della maggiore età) non incide sugli incrementi o decrementi del punteggio ELO del ricorrente, avendo rilievo solo la differenza di Elo tra gli avversari. In tal senso, l'attribuzione di un coefficiente maggiore o minore ad uno dei



Federazione Scacchistica Italiana



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

contendenti riguarda esclusivamente la sfera personale, senza che ciò provochi danni o vantaggi agli altri giocatori.

Per completezza si aggiunge che, a prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso, anche nel merito le doglianze proposte sono infondate. Infatti, si deve osservare che il principio di eguaglianza e di parità di trattamento non è stato disatteso, ma correttamente applicato in quanto situazioni che sono diverse ben possono trovare regolamentazione diversa, a maggior ragione considerato quanto esposto sopra.

In ogni caso la dedotta violazione dell'art. 1 dello Statuto FSI si infrange contro il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità non esclude il potere delle singole Federazioni di dettare regolamentazioni in relazione a situazioni non eguali (cfr. ad esempio la decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva n.14/2012). Nel caso in esame codesta Corte ritiene che la differente disciplina regolamentare tra minorenni e maggiorenni con riferimento al K40 (possibilità di avere un k=40 per tutti i giocatori per le prime trenta partite e per i minorenni sino al raggiungimento di 2300 punti Elo) sia ragionevole in quanto finalizzata a stabilizzare con maggiore celerità il punteggio Elo nella fase giovanile caratterizzata di per sé stessa da maggior incostanza e pertanto non rivesta natura discriminatoria.

Parimenti infondate si rivelano poi le altre doglianze.

Sia quella riferita ai poteri (capo D) che fa leva su una tanto erronea quanto partigiana interpretazione dell'art.1 dello Statuto FSI e FIDE (III??) che fa intendere che l'organo di Giustizia dovrebbe sostituirsi alla FSI (ed anche alla FIDE) nell'esercizio di attività che sarebbe addirittura di discrezionalità tecnica ed in quanto tale nemmeno censurabile.

Analogamente infondata appare, infine, la doglianza relativa alla mancata sospensione del processo per dare ingresso ad un non ben precisato rinvio pregiudiziale euro unitario che non risulta ritualmente possibile e sulla cui esistenza il ricorrente stesso dimostra di dubitare.

Alla luce di quanto sopra la Corte non può che confermare la statuizione di inammissibilità del ricorso, sancita dal giudice di Primo Grado come da dispositivo letto all'udienza del 21.11.19, con ogni conseguenza regolamentare.

Verona li 28.11.19

Gianfranco Ceoletta, Presidente estensore

Luca Malvezzi Campaggi, Giudice

Luca Sergio, Giudice